


**REGOLAMENTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA
DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI E DI
TELEFONIA CELLULARE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE
TUTELI LA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

CAPO I - FINALITA'

**Articolo 1
Finalità**


1. Con il presente Regolamento il Comune di Mottola persegue fini di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 Settembre 1998, n. 381, ai sensi della Legge 6 Agosto 1990, n. 223, e in accordo con le scelte della Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
2. Per i fini di cui al precedente comma il presente Regolamento disciplina i valori di esposizione ai campi elettromagnetici anche attraverso la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per telefonia mobile.



CAPO II – CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 2 Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. n. 1214 del 5 agosto 1966, agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile, dei Servizi di Emergenza Sanitaria, e agli Istituti di vigilanza. Le Emissioni elettromagnetiche connesse con le attività dei suddetti apparati devono comunque essere valutate ai fini del rispetto dei limiti di cui ai successivi art. 3.
2. I limiti di esposizione e i valori di cautela di cui al presente Regolamento non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.



**CAPO III – LIMITI DI ESPOSIZIONE – MISURE DI CAUTELA ED
OBIETTIVI DI QUALITA'**


**Articolo 3
Limiti generali di esposizione**

1. In caso di esposizione della popolazione, per motivi diversi da quelli professionali, i livelli generali dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti sono quelli fissati dalla tabella 1 dell'art. 3 del Decreto Ministero dell'Ambiente n. 381/98.

Articolo 4
Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la dislocazione, l'installazione e il funzionamento nonché il risanamento degli impianti di cui al comma 2° dell'articolo 1 deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine, soprattutto, di minimizzare al massimo gli effetti indotti da una esposizione continuativa ed ininterrotta della popolazione in accordo con i cc. 1 e 3 dell'art. 4 del Decreto Ministero dell'Ambiente del 10 settembre 1998 n. 381.

2. I suddetti limiti di esposizione sono dati dalla somma dei contributi dovuti a tutte le antenne dell'impianto e di quelli dovuti a tutte le altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze definite nel Decreto Ministeriale 381/98.



Articolo 5


Protezione sanitaria della popolazione

1. Le aree di pertinenza degli impianti e della apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento devono essere delimitate e inibite alla popolazione a cura del titolare e/o gestore dell'impianto utilizzando appropriata segnaletica che deve riportare i valori delle frequenze, del campo elettrico e magnetico con la relativa densità di potenza.
2. Nell'installazione e l'uso di infrastrutture, le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici.
3. La installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazioni di impatto ambientale verificate e condivise dopo il preventivo parere del settore Fisico Ambientale territorialmente competente, dall'assessorato all'ambiente settore ecologia della Regione Puglia, in attesa dell'approvazione della legge quadro sull'inquinamento ambientale e dei relativi decreti attuativi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli impianti già esistenti ed autorizzati. Pertanto i gestori devono adeguarsi entro e non oltre i 60 giorni dalla data vigenza del presente regolamento.
5. La cittadinanza avrà diritto a ricevere informazione tramite i media locali nel momento in cui sorgerà una nuova antenna. I gestori apporranno apposita segnaletica presso il nuovo sito installato, dopo la sua attivazione.

ARTICOLO 7

Divieto di Localizzazione degli impianti

1. Ai fini del perseguimento omogeneo su tutto il territorio comunale delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, le localizzazioni degli impianti per l'emittenza radio, televisiva e di telefonia mobile sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come riserve naturali e di tutela naturalistica nonché nel territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale e aree verdi.
2. Le zone dei Piani di Localizzazione, di cui al precedente articolo, eventualmente individuate in prossimità del territorio urbanizzato e prevalente destinazione residenziale, devono essere poste a non meno di 100 metri, intendendo con tale distanza quella minima misurata al suolo tra la proiezione verticale del centro elettrico della singola antenna dell'impianto ed il perimetro dell'area di pertinenza dell'edificio, da edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, da spazi aperti destinati all'infanzia, da scuole, da sili nido, da strutture sanitarie, da strutture sportive, da parchi e spazi verdi attrezzati per le attività di tempo libero della popolazione;
3. Le localizzazioni di tali impianti sono altresì vietati su edifici:
 - a) vincolati ai sensi della legge 1089/1939;
 - b) classificati di interesse storico-architettonico;
 - c) di pregio storico, culturale e testimoniale;



CAPO V – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO, TELEVISIVI E PER TELEFONIA MOBILE

Articolo 8 Installazione degli impianti

1. Gli impianti radio, televisivi e per la telefonia mobile devono essere installati nelle zone previste dai Piani di Localizzazione di cui all'articolo 6, previo rilascio di concessione edilizia, nel rispetto dei limiti, dei valori, delle misure sanitarie e di cautela nonché degli obiettivi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente 381/98 e al presente Regolamento.



Articolo 9

Procedura autorizzata per il rilascio di concessione edilizia

La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata direttamente dal titolare della Concessione e della Licenza Individuale all'esercizio della telefonia mobile, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, o da suo legale rappresentante opportunamente delegato. La concessione è rilasciata a nome del titolare della concessione o della Licenza Individuale, il quale, in qualità di titolare e gestore, rimane l'unico interlocutore della Amministrazione autorizzante sia in fase di installazione e di prova che nella fase di ultimazione, collaudo e funzionamento dell'impianto.

La concessione ha la durata di cinque anni, rinnovabile su richiesta del concessionario.

L'Amministrazione Comunale per motivata e insindacabile necessità può comunicare al concessionario la propria indisponibilità al rinnovo della concessione con preavviso di sei mesi dalla data di scadenza.

Copia della richiesta di concessione edilizia, corredata di tutti i dati progettuali necessari alla valutazione dell'impatto ambientale, deve essere trasmessa a cura dell'Amministrazione alla AUSL locale per il parere vincolante di competenza preventivo, espresso in accordo alla normativa vigente nonché ai valori, ai limiti e agli obiettivi di cui al presente Regolamento.

L'istruttoria procedurale per il rilascio della concessione edilizia deve riportare le eventuali prescrizioni della AUSL, oltre alla presentazione dei provvedimenti autorizzativi richiesti per gli interventi in aree soggette a vincoli archeologici, monumentali paesaggistici.

Alla richiesta di concessione edilizia devono essere compresi n. 5 allegati:

ALLEGATO A

Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:

- a) i dati catastali e geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto
- b) le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000

- c) gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura dell'impianto prospetto e pianta e indicazione della sua recinzione
- d) la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne
- e) le altezze relative del centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti
- f) le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti
- g) la mappa in scala 1:100 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 metri con quota di gronda e al centro elettrico dell'antenna e con l'indicazione dei vincoli sull'area e/o sugli edifici
- h) polizza assicurativa di responsabilità civile per danni di terzi di qualsiasi natura (fisici, sanitari, ecc.) provocati dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto per il quale si chiede la concessione;
- i) generalità complete del Concessionario o del titolare di Licenza Individuale

ALLEGATO B

- j) indicazione del costruttore, del tipo e del modello dei componenti dell'impianto specificando le caratteristiche tecniche:
 -) la banda di frequenza per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa intervallo di frequenza nel quale opererà l'impianto
 -) il numero di trasmettitori per cella e per numero di cella
 -) la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in watt
 -) la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (E.R.P.)
 -) la direzione di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico
 -) i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale
 -) la dimensione degli elementi radianti
 -) il guadagno
 -) il tilt elettrico o meccanico
 -) l'altezza del centro elettrico dell'antenna da terra (HCE)

ALLEGATO C

Infine uno studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limiti di campo elettomagnetico:

- k) i calcoli teorici di campo elettomagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistente) relativi alle distanze dal centro elettrico
- l) la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore contenente:
- m) la valutazione del fondo elettomagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti)
- n) le valutazioni dell'inquinamento prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente)

ALLEGATO D

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del n. 381/98 e specificatamente:

- o) le misure di campo elettomagnetico in larga banda dovranno essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio
- p) nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali.
- q) Le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro dell'antenna,
- r) Le misure in campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'all. 2
- s) le eventuali misure di minimizzazione delle esposizioni in sede di progettazione dal concessionario

ALLEGATO E

qualora l'impianto sia previsto su unità immobiliare con differente destinazione d'uso, richiesta di cambio di destinazione d'uso di detta unità a fini tecnologici e industriali;

- t) Progetto meccanico e strutturale dell'impianto e sua compatibilità statica e dinamica con la struttura su cui verrà installato.
- u) Progetto e certificazione dell'impianto elettrico (materiali, componenti, connessioni, messa a terra, posa in opera), rispondente ai requisiti della Legge n. 46/90;

- v) Certificazione di prevenzione incendio, ove necessario;
- w) Certificazione relativa al rispetto dei limiti normativi per la prevenzione dell'inquinamento acustico.
- x) Documentazione relativa ad eventuali modifiche edilizie;
- y) Atto di impegno del titolare dell'impianto relativo alla buona manutenzione dell'impianto stesso e dei luoghi ed al ripristino dei luoghi, dopo l'eventuale disattivazione e/o demolizione dell'impianto;
- z) Dichiarazione di aver presentato i piani di sicurezza e di nomina del responsabile ai sensi della legge 494;
- aa) Presentazione della certificazione ISO 9001 – 2 della ditta esecutrice dei lavori;
- bb) Comunicazione di reperibilità continua (24ore/24 anche tramite telefono cellulare) di addetti della società richiedente la concessione edilizia (o di eventuali sostituti), che siano in grado di raggiungere, entro un'ora dal ricevimento della comunicazione, il luogo in cui organi dell'Amministrazione Comunale e/o del PMP AUSL TA/1, con la presenza di Vigili Urbani, abbiano eventualmente riscontrato valori di c.e.m. eccedenti i limiti di cui al presente Regolamento e addebitabili alla società titolare di concessione edilizia, per procedere in contraddittorio alla valutazione delle misurazioni,

Tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'Ordine degli Ingegneri o degli architetti, ove esistenti, in relazione alle singole competenze;

Il Sindaco comunica alla Azienda Sanitaria Locale l'avvenuto rilascio delle concessione edilizia a nome del titolare di Concessione o Licenza Individuale rilasciata dallo Stato.

Impianti provvisori con autorizzazioni devono essere disattivati alla scadenza del permesso avuto senza l'inoltro di una nuova autorizzazione.

Relazioni di comunicazione tra Comune, Società, e ASL in un'unica persona referente.

Articolo 10

Collaudo, controllo, normalizzazione degli impianti in esercizio

Ai fini del collaudo finale e al termine dei lavori di installazione, il titolare della concessione edilizia presenta al Sindaco e alla AUSL locale apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento nonché la dichiarazione di conformità e piena rispondenza dell'impianto realizzato rispetto al progetto approvato, ai sensi della Legge 46/90.

E' fatto divieto assoluto di nascondere alla vista i sistemi di antenne mediante coperture e schermi permeabili alla radiofrequenza di qualsiasi forma o tipo, salvo diversa prescrizione rinveniente dal rilascio della concessione edilizia.


Sarà cura dell'AUSL TA/1 verificare o anche in contraddittorio con il titolare e/o gestore dell'impianto, la rispondenza dello stesso ai limiti e ai valori di cui al presente Regolamento.

Nei casi di accertato superamento dei valori di cui al presente Regolamento, sarà effettuata ulteriore misurazione in contraddittorio con gli addetti della società titolare dell'impianto, di cui al punto p), comma 6°, dell'art. 9, appositamente convocati con le modalità previste al suddetto punto b/b allegato F. Il Sindaco, prescrive al titolare e/o gestore dell'impianto l'adeguamento dello stesso per la normalizzazione dei valori di emissione. Il gestore/o titolare dell'impianto, in tale fattispecie, è tenuto ad abbassare nell'immediato i valori di emissione, e a produrre un piano di adeguamento dell'impianto da sottoporre all'Asl TA/1 per il parere di competenza. In caso di irreperibilità del personale segnalato dal titolare e/o gestore dell'impianto, si procederà, comunque, alla segnalazione per le sanzioni del caso e alla eventuale disattivazione dell'impianto con ordinanza sindacale.

Gli impianti devono essere normalmente sottoposti a revisioni biennali a cura dell'ASL TA/1 con oneri e spese a carico del titolare e/o gestore degli stessi.

Ferme restando le prerogative del Sindaco in materia di salute pubblica, il controllo sulla tutela igienico-sanitaria della popolazione e dell'ambiente è esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale Sanitaria Locale in accordo con la Ripartizione Ambienti del Comune;

Spetta al Comune redigere ed aggiornare, in collaborazione con l'ASL TA/1, la mappa degli impianti in esercizio che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.



Articolo 11

Modifiche e disattivazione dell'impianto

Eventuali richieste di variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto corredate dalla documentazione di cui all'art. 9, devono essere inoltrate al Sindaco e all'ASL, che entro 60 giorni devono fornire, per gli atti di loro competenza, l'eventuale Nulla Osta alla variazione richiesta.

Gli impianti a cui siano state apportate le variazioni di cui al precedente comma sono soggetti a collaudo con le procedure previste all'articolo 10 del presente Regolamento.

All'atto di disattivazione dell'impianto il titolare e/o gestore dello stesso deve dare apposita comunicazione al Sindaco e alla ASL.

PO IV – RISANAMENTO E DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIO, TELEVISIVI E PER TELEFONIA MOBILE ESISTENTI

Articolo 12

Risanamento degli impianti esistenti per l'emittenza radio, televisiva e per telefonia mobile

Gli impianti esistenti per l'emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile provvisti di autorizzazione Comunale rilasciate con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, devono richiedere concessione edilizia ai sensi e con le procedure previste dal presente regolamento, nel rispetto comunque immediato dei limiti di emissione di c.e.m. imposti dal D.M. 381/98.

Per quanto concerne il comma 1 dell'art. 14, i limiti di c.e.m. si intendono quelli fissati dal D.M. 381/98.

Per detti impianti, al fine di favorire il loro spostamento nelle zone di cui all'Art. 6 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegnerà a concedere le eventuali zone previste nei piani di localizzazione comunali a Canone Zero per 10 anni (art. 6 c. 4).

La richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Amministrazione comunale dei Piani di Localizzazione.

Gli impianti esistenti per emittenza radiotelevisiva e per telefonia cellulare mobile sprovvisti di Autorizzazione Comunale, fatto salvo qualora non rispondenti ai disposti del D.M. 381/98 all'adeguamento immediato ai limiti dettati dal decreto, dovranno presentare entro 90 gg, dalla pubblicazione dell'Amministrazione Comunale dei piani di localizzazione degli impianti così come previsto dall'art. 6 comma 1 e 3, il piano annuale di cui all'art. 6 comma 5.

L'Amministrazione Comunale, per mancata presentazione del piano o per non approvazione dello stesso, potrà provvedere a ordinare la disattivazione e la rimozione dell'impianto.

Ad approvazione del piano presentato dal Titolare di Licenza Individuale, o Concessionario, gli stessi potranno attivare la procedura autorizzativa di cui all'Art. 9 del presente regolamento.

La dislocazione dell'impianto non autorizzato dovrà avvenire entro mesi due dalla data di rilascio della Concessione edilizia al nuovo impianto.

Entro 30 gg. Dall'approvazione del presente regolamento, i titolari degli impianti di cui ai precedenti cc. 1 e 2, dovranno segnalare anche il personale di cui all'art. 9, comma 6, punto p/p allegato E.

CAPO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 13 Vigilanza

Fatte salve le attribuzioni del Sindaco, la vigilanza sulla tutela igienico sanitaria della popolazione, è esercitata dall'Azienda Sanitaria Locale in accordo con il Settore Amministrativo – Ufficio servizi sociali e igiene ambientale. L'amministrazione Comunale è competente per l'irrogazione e l'introito delle sanzioni di cui all'art. 14. A tale fine sarà emessa ordinanza sindacale con cui gli organi di controllo, nell'esercizio delle proprie funzioni, saranno autorizzati ad accedere ai siti aventi importanza radioprotezionistica.



Articolo 14 Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto, che genera campi elettromagnetici, superi i limiti fissati dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 (= 1.032,91 Euro) a lire 100.000.000 (= 5.164,57 Euro). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dal presente Regolamento presentato alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.

Chiunque essendovi tenuto, non provvede a presentare il Piano di risanamento e/o delocalizzazione è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi abbia in corso di attuazione Piani di risanamento e/o delocalizzazione qualora non rispetti i tempi e i modi ivi previsti.

In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da £. 10.000.000 (= 5.164,57 Euro) a £. 20.000.000 (= 10.329,14 Euro).

La mancata presentazione di tutta o parte della documentazione di cui all'art. 8, determina la nullità della richiesta di concessione edilizia.

La mancata presentazione di tutta o parte della documentazione di cui all'art. 11, comma 1, determina la nullità della richiesta di modifica dell'impianto.

CAPO VIII – NORME TRANSITORIE

Articolo 15


Sospensione delle concessioni per nuovi impianti

Le concessioni per nuovi impianti radio, televisivi e per telefonia mobile sono sospese fino all'approvazione dei rispettivi Piani di Localizzazione di cui all'articolo 6, cc. 1 e 2.



Articolo 16
Costituenda ARPA

Dato l'ormai passaggio dal P.M.P. nella costituenda ARPA, per quanto riguarda i controlli e/o le competenze per le quali il presente regolamento rimanda all'ASL TA/1, allorchè costituita, l'ARPA sostituisce la ASL TA/1 ove richiamata nel presente regolamento.



Articolo 17

Il presente Regolamento dovrà essere notificato ai gestori entro trenta giorni dalla approvazione a cura dell'Ufficio Servizi Sociali e igiene ambientale.-

